



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

(art. 12 Legge 7.8.1990, n. 241e successive modificazioni e integrazioni)

Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 67 in data 30/11/2015

Sommario

Titolo I - DISCIPLINA GENERALE	3
Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Finalità	3
Art. 3 - Definizioni	3
Art. 4 - Soggetti Beneficiari.....	3
Titolo II - SETTORI DI INTERVENTO.....	4
Art. 5 - Settori d'intervento.....	4
Art. 6 - Materie escluse dall'ambito di applicazione.....	5
Titolo III - PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI.....	5
Art. 7 - Criteri generali per la concessione di contributi, vantaggi economici, patrocini.....	5
Art. 8 - Programmazione annuale, richiesta e concessione di contributi.....	6
Art. 9 - Richiesta e concessione di vantaggi economici.....	7
Art. 10 - Richiesta e concessione del Patrocinio	7
Art. 11 - Obblighi dei soggetti beneficiari.....	8
Art. 12 - Procedura di assegnazione dei contributi.....	9
Art. 13 - Rendicontazione.....	9
Art. 14 - Controlli	9
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	10
Art. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE.....	10
Art. 16 - Norme finali.....	10

Titolo I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Crespina Lorenzana, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire tutte le funzioni dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 267/2000.

2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, di vantaggi economici e del patrocinio, per garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della Legge 241/1990.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118 della Costituzione;
- b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture, spazi, impianti, attrezzature e, più in generale, beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- c) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune Crespina Lorenzana ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite senza assunzione di alcun onere economico da parte del Comune.

Art. 4 - Soggetti Beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001;
- b) gli enti pubblici purché le attività da essi svolte si esplicino a beneficio della popolazione del Comune di Crespina Lorenzana;
- c) le organizzazioni di volontariato, sotto qualsiasi forma giuridica costituite, iscritte nel registro regionale di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 e alla legge regionale 26 aprile 1993 n. 28;

- d) le fondazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, associazioni di promozione sociale e altre associazioni con sede legale nel Comune o che intendono svolgere l'attività per cui viene richiesto il contributo nel territorio del Comune, riconosciute o non riconosciute, comitati, gruppi e altri organismi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro. La natura non lucrativa di utilità sociale dell'organizzazione, se questa non è già iscritta nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 e successive modificazioni, deve risultare espressamente dallo statuto dell'associazione. La costituzione associativa di tali soggetti deve risultare da idoneo atto approvato in data precedente (almeno 6 mesi) dalla richiesta dell'intervento;
- e) le cooperative sociali iscritte nel registro regionale di cui alla legge 8 dicembre 1991, n. 381 e alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 84;
- f) le associazioni senza scopo di lucro legalmente costituite e le organizzazioni non governative (ONG) di cui alla legge 27 febbraio 1987, n. 49;
- g) soggetti, enti privati, che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune per una singola manifestazione e limitatamente alla manifestazione oggetto della richiesta di contributo.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di contributi e vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

3. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, i contributi, i vantaggi economici ed il patrocinio possono essere concessi a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

4. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa nel Comune di Crespina Lorenzana.

Titolo II - SETTORI DI INTERVENTO

Art. 5 - Settori d'intervento

1. Per le finalità di cui all'art. 2 il Comune di Crespina Lorenzana può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri vantaggi economici, a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori di intervento:

- a) attività di interesse sociale e di promozione dei diritti di cittadinanza;
- b) attività di interesse culturale e di valorizzazione e tutela dei beni storici e artistici;
- c) attività formative e di sostegno all'istruzione;
- d) attività sportive e ricreative;
- e) attività di promozione e di valorizzazione del turismo;
- f) attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- g) attività di sostegno e promozione dello sviluppo economico e del lavoro;

h) attività nell'ambito della cooperazione e della solidarietà internazionale.

2. La definizione dei settori d'intervento e delle attività di cui ai commi precedenti non esclude che possano essere concessi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, contributi o altri vantaggi economici per iniziative o manifestazioni a carattere straordinario, non riconducibili ad alcuno dei predetti settori, per le quali la Giunta ritenga che sussista un rilevante interesse generale per la comunità.

Art. 6 - Materie escluse dall'ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- c) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale;
- d) contributi, sussidi, benefici economici e agevolazioni relativi a:
 - Servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporto scolastico, buoni per libri di testo e borse di studio, buoni servizio);
 - Progetti inclusi nei Piani Educativi Zonali per il diritto allo studio;
 - Servizi sociali gestiti in forma diretta o in forma associata;
 - Interventi per emergenza abitativa o per integrazione dei canoni di locazione, gestiti in forma diretta o in forma associata.

2. La disciplina del presente regolamento non si applica, altresì, per l'erogazione ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.

3. Non costituisce contributo e non è quindi soggetta alla disciplina del presente regolamento la concessione di benefici di scarso valore economico quali coppe, medaglie, trofei.

TITOLO III - PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

Art. 7 - Criteri generali per la concessione di contributi, vantaggi economici, patrocini

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", purché esse:

- a) non siano in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
- b) offrano un contributo significativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale e del suo territorio;
- c) non abbiano scopo di lucro;
- d) siano realizzate nel territorio del Comune di Crespina Lorenzana.

2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il bando di cui al successivo articolo 7 può prevedere ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 8 - Programmazione annuale, richiesta e concessione di contributi

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

2. Ogni anno, il Comune individua e pubblicizza, attraverso apposito bando che fissa modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo.

3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa prevista dal bando di cui fa obbligatoriamente parte un prospetto preventivo concernente il costo presunto delle iniziative proposte. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

4. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile del Servizio competente. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:

a. la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento;

b. la espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

5. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 50% dell'ammontare delle spese, salvo iniziative di particolare rilevanza sociale e culturale.

6. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti. A tale proposito l'Amministrazione Comunale provvede a quantificare l'entità dei vantaggi economici concessi sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà in base alle tariffe vigenti.

7. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse, che non possono essere fatte gravare sugli stanziamenti di cui al comma 1, e per iniziative di particolare rilievo per l'incisività dell'apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale, di prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito bando o fuori dai termini fissati dal bando stesso e comunque almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto specificato ai commi 5. e 6.

8. La Giunta comunale si riserva annualmente una somma non superiore al 5% degli stanziamenti di cui al comma 1. per la concessione di contributi di modesta entità finalizzati all'acquisto di coppe, targhe, medaglie, stampa materiale promozionale, ecc.

Art. 9 - Richiesta e concessione di vantaggi economici

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Dalla domanda devono risultare – oltre i dati identificativi del soggetto richiedente – le finalità perseguite dallo stesso ovvero la rilevanza per la popolazione del Comune dell'evento che si intende organizzare.
2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza dei suddetti elementi. Ove essi manchino anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
3. Nel caso di richiesta congiunta di contributo e vantaggio economico, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento al precedente art. 8, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 4.
4. Il vantaggio economico è concesso con determinazione del Responsabile dei Servizi al cittadino, su istruttoria e proposta motivata del Responsabile di procedimento competente e previo assenso scritto della Giunta comunale. La determinazione deve evidenziare:
 - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento;
 - b) l'espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
 - c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato in base alle tariffe vigenti.
5. Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, si applica il limite come fissato al precedente art. 8, comma 6.
6. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare la concessione dei propri locali a seguito di sopravvenute necessità logistiche e organizzative e/o del mancato rispetto dello specifico regolamento d'uso. Il Comune si riserva altresì la possibilità di sospendere temporaneamente la concessione dei propri locali qualora vi sia la necessità di utilizzarli per proprie iniziative o manifestazioni.

Art. 10 - Richiesta e concessione del Patrocinio

1. Le domande di patrocinio devono essere presentate almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Dalla domanda devono risultare – oltre i dati identificativi del soggetto richiedente – le finalità perseguite dallo stesso ovvero la rilevanza per la popolazione del Comune dell'evento rispetto al quale il patrocinio viene richiesto.
2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza dei suddetti elementi. Ove essi manchino anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
3. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 8.
4. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1 esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza degli elementi indicati al comma 1. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
6. Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco su istruttoria del Responsabile dei Servizi al cittadino.
7. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
8. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
9. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.
10. In caso di iniziative o manifestazioni a carattere sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico da chiunque promosse, per le quali sia stato concesso il patrocinio del Comune, la tariffa dell'imposta di pubblicità è ridotta della metà, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Tale circostanza deve risultare dal provvedimento di concessione del patrocinio.

Art. 11 - Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
 - a. impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
 - b. utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità sono a carico del soggetto beneficiario;
 - c. qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
 - d. valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
 - e. assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 - Procedura di assegnazione dei contributi

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana*" o "*con il contributo del Comune di Crespina Lorenzana*".

2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune per la preventiva visione e approvazione.

3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Crespina Lorenzana limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

Art. 13 - Rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione giustificativa. In particolare, sarà cura del soggetto beneficiario, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, presentare all'Amministrazione analitico rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi e – qualora sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza – la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

2. La mancata presentazione della predetta documentazione comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione, per il successivo anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento.

3. Qualora il Comune di Crespina Lorenzana risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

Art. 14 - Controlli

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000 sia nel corso dell'iniziativa.

2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Crespina Lorenzana, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Responsabile comunale competente per materia, gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.
2. Il Comune, ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 (*Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica*) e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro la scadenza prevista dalla legge, a cura del Responsabile dei Servizi al cittadino

Art. 16 - Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni disposizione non compatibile con la presente disciplina.